

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 412/2013 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2013

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## 1. PROCEDIMENTO

### 1.1. Apertura

- (1) Con il regolamento (UE) n. 1072/2012 <sup>(2)</sup> («il regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «il paese interessato»).
- (2) Il procedimento è stato avviato il 16 febbraio 2012 <sup>(3)</sup> in seguito a una denuncia presentata a nome di alcuni produttori dell'UE («i denunzianti»), che rappresentano oltre il 30 % della produzione totale dell'Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica.
- (3) Come indicato al considerando 22 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al

pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e la fine del PI («il periodo in esame»).

### 1.2. Fase successiva del procedimento

- (4) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato deciso di imporre un dazio antidumping provvisorio («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Due importatori e un produttore esportatore hanno richiesto e ottenuto audizioni in presenza del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio.
- (5) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e le conclusioni provvisorie sono state, se del caso, modificate di conseguenza.
- (6) Inoltre, come spiegato al successivo considerando 55, è stata effettuata una visita di verifica presso un produttore thailandese allo scopo di verificare l'idoneità della Thailandia come paese di riferimento.
- (7) Successivamente tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori («comunicazione delle informazioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla comunicazione delle informazioni definitive. La Chinese Chamber of Commerce for Import and Export of Light Industrial Products and Arts-crafts («CCCLA») e un gruppo di importatori hanno chiesto e ottenuto audizioni in presenza del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU L 318 del 15.11.2012, pag. 28.

<sup>(3)</sup> GU C 44 del 16.2.2012, pag. 22.

